

(N. 1975-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5^a Commissione (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica
nella seduta del 22 gennaio 1958*

*modificato dalla 4^a Commissione (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 20 febbraio 1958 (V. Stampato n. 3473)*

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio

(CORTESE)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

**TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 FEBBRAIO 1958**

**Modifiche ad alcune leggi sulla industrializzazione
dell'Italia meridionale ed insulare**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 9 maggio 1950, n. 261, è sostituito dal seguente:

« Per i prestiti di cui ai precedenti articoli sarà dovuto allo Stato un interesse annuo dell'uno e mezzo per cento ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 9 maggio 1950, n. 261, è sostituito dai seguenti due commi:

« Entro il limite complessivo delle somme dovute allo Stato ai sensi dell'articolo 3, primo comma, il Ministro del tesoro è autorizzato a concorrere nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che sono stati o saranno effettuati dalle sezioni di credito industriale indicate nell'articolo 1 a favore delle piccole e medie industrie dell'Italia meridionale ed insulare, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, nonchè su quelli previsti dall'articolo 6 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482.

Per i finanziamenti effettuati ai sensi delle disposizioni stesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo sarà concesso limitatamente all'importo del debito esistente alla data stessa ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

L'articolo 4 della legge 9 maggio 1950, n. 261, è sostituito dal seguente:

« I prestiti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 saranno utilizzati prevalentemente per la concessione di finanziamenti a favore di medie e piccole imprese industriali ».

Art. 3.

Identico.

Art. 3.

Contributo analogo a quello di cui al precedente articolo 2, entro i limiti delle disponibilità di cui al primo comma dell'articolo stesso e con le medesime modalità, limitatamente all'importo del debito in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere accordato anche per le operazioni di finanziamento effettuate o da effettuare ai sensi della legge 16 aprile 1954, n. 135.

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1950, n. 261, è sostituito dai seguenti tre commi:

« I finanziamenti concessi con i fondi ricavati dal collocamento delle obbligazioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7 non potranno gravare sui mutuatari per interessi, diritti di commissione e spese accessorie in misura superiore al 5 per cento.

Nei limiti degli stanziamenti previsti dai seguenti commi il tesoro dello Stato, sull'importo iniziale di ciascuno di tali finanziamenti, accorderà all'Istituto mutuante un contributo del 3,50 per cento annuo, per la durata dell'operazione.

Tale contributo, che non potrà avere una durata superiore ai 10 anni, sarà corrisposto a semestralità posticipate al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, dalla data di stipulazione dell'atto di mutuo ».

Art. 5.

L'articolo 10 della legge 9 maggio 1950, n. 261, è sostituito dal seguente:

« La perdita accertata su ciascuna operazione effettuata con i fondi di cui agli articoli 1, 2, 6 e 7 della presente legge è addebitata nella misura del 50 per cento della perdita stessa al Tesoro a scomputo del debito capitale per i prestiti concessi alle sezioni di credito industriale ».

Art. 4.

Contributo analogo a quello di cui al precedente articolo 3, entro i limiti delle disponibilità di cui al primo comma dell'articolo stesso e con le medesime modalità, limitatamente all'importo del debito in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere accordato anche per le operazioni di finanziamento effettuate o da effettuare ai sensi della legge 16 aprile 1954, n. 135.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Art. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, è rettificato come segue:

« Per l'espropriazione si osservano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

Art. 7.

La modificazione di cui all'articolo 1 ha decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, quelle di cui agli articoli 2, 4 e 5 dalla entrata in vigore della legge 9 maggio 1950, n. 261, quella di cui all'articolo 3 dall'entrata in vigore della legge 16 aprile 1954, n. 135, e quella di cui all'articolo 6 dall'entrata in vigore del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Le modificazioni di cui agli articoli 1, 3 e 5 hanno decorrenza dall'entrata in vigore della legge 9 maggio 1950, n. 261; quella di cui all'articolo 4 dall'entrata in vigore della legge 16 aprile 1954, n. 135; e quella di cui all'articolo 7 dall'entrata in vigore del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598.